



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00107/2021

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 114/2020, presentato, in data 11 dicembre 2020, dalla società Quanta Club S.R.L S.S.D. contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e nei confronti della A.S.D. Hockey Club Diavoli Vicenza per l'annullamento/riforma della decisione n. 1 del 12 novembre 2020, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello FISR, comunicata in data 13 novembre 2020 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale, che, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 17 del 3 novembre 2020 (che aveva disposto, a carico della Quanta Club S.R.L S.S.D., la perdita della gara contro la HC Diavoli Vicenza A.S.D. con il punteggio di 0 a 5, la penalizzazione di 3 punti in classifica, la sanzione dell'ammenda pari ad € 2.000,00 per la mancata disputa della gara e l'indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società HC Diavoli Vicenza), ha revocato la suddetta ammenda pari ad € 2.000,00 e confermato per il resto il provvedimento impugnato; nonché della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 17 del 3 novembre 2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso, precedente, successivo, ancorché non conosciuto.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma, in data 28 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face